

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 luglio 2023, n. 997

Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia.

L'Assessore allo Sviluppo Economico, d'intesa con il Presidente in qualità di Assessore al Paesaggio, l'Assessora all'Ambiente e l'Assessore all'Agricoltura, sulla base dell'istruttoria espletata dalle funzionarie responsabili PO, condivisa dai Direttori dei Dipartimenti Ambiente, Sviluppo Economico ed Agricoltura, riferisce quanto segue.

Visti:

- il Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Regolamento 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla *governance* dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima, che tenga conto delle cinque dimensioni dell'energia: "decarbonizzazione", "efficienza energetica", "sicurezza energetica", "mercato interno dell'energia", "ricerca, innovazione e competitività";
- il Regolamento (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il regolamento (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il regolamento (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Direttiva n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante "*Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia*", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'articolo 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*";
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*";
- il decreto interministeriale 10 settembre 2010, concernente "*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*", emanato in attuazione dell'art 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante "*Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE*";
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*";
- il decreto legge 8 marzo 2022 n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 recante "*Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle*

energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”;

- la legge regionale 25 luglio 2019, n. 34, recante *“Norme in materia di promozione dell’utilizzo di idrogeno e disposizioni concernenti il rinnovo degli impianti esistenti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e per conversione fotovoltaica della fonte solare e disposizioni urgenti in materia di edilizia”*, finalizzata a favorire i processi di ammodernamento degli impianti di produzione solare ed eolica esistenti sul territorio regionale ed ottimizzare l’uso delle fonti rinnovabili mediante la produzione di idrogeno;
- legge regionale 9 agosto 2019, n. 4 e smi, recante *“Promozione dell’istituzione delle comunità energetiche”*;
- legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 e smi, recante *“Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”*;
- il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR), che è il principale strumento pianificatorio regionale per l’indirizzo e la programmazione degli interventi ed obiettivi strategici in campo energetico a lungo, medio e breve termine all’interno del proprio territorio, definendo gli obiettivi di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili, adottato con DGR n. 827 dell’8 giugno 2007;
- il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), che persegue le finalità di tutela e valorizzazione nonché di recupero e riqualificazione dei paesaggi della Puglia, in attuazione dell’art. 1 della L.R. 7 ottobre 2009, n. 20, recante *“Norme per la pianificazione paesaggistica”*, e del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del Paesaggio”*;
- il regolamento regionale n. 24/2010 recante *“Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”*.

Visti, altresì:

- il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che ha istituito uno strumento di supporto straordinario dell’Unione europea, a sostegno della ripresa economica dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- la decisione di esecuzione del Consiglio 10160/21, del 6 luglio 2021, relativa all’approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia (Sessione n. 3808, del 13 luglio 2021) Allegato - Orientamenti agli Stati membri per i piani per la ripresa e la resilienza – Tabella, modello piani per la ripresa e la resilienza, del 22 gennaio 2022;
- il Regolamento Delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- gli articoli 9 e 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, *“Do no significant harm”*) e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante *“Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”*;
- il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE, 2007) — (GU 2016/C 202/1 del 07/06/2016)

Visti, infine:

- il decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che introduce disposizioni di semplificazione in materia di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e di taluni nuovi impianti;
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge di 29 luglio 2021,

- n. 108, che disciplina la *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”*;
 - il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, che introduce misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali;
 - il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022 n. 142, che introduce misure urgenti in materia di energia;
 - il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 269, che introduce ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
 - il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*, che ha introdotto ulteriori misure di semplificazione per sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Premesso che:

- la politica energetica deve porsi l’obiettivo di contrastare il cambiamento climatico: è, infatti, ben noto che l’aumento della concentrazione di gas serra in atmosfera è direttamente connesso all’utilizzo di combustibili fossili da parte dell’uomo a scopo energetico;
- gli effetti negativi del cambiamento climatico sono presenti in tutti i paesi e possono arrivare ad influenzare anche la più piccola delle nostre attività, propagandosi a tutti i livelli: gli eventi meteorologici estremi, i cambiamenti nei regimi di precipitazione, l’aumento delle ondate di calore, la desertificazione, lo scioglimento dei ghiacciai, l’innalzamento dei mari, fino ad arrivare ad un lungo periodo di siccità, sono tutti fattori estremi che restituiscono la tragica evidenza di quanto e come gli effetti dei cambiamenti climatici possano influenzare le azioni quotidiane;
- se gli effetti dei grandi mutamenti naturali possono apparire lontani nel tempo e nello spazio, gli eventi meteorologici estremi sono quelli che, cionondimeno vengono percepiti con più chiarezza, considerate le situazioni di emergenza che creano quando si presentano: nell’estate del 2003, l’ondata di caldo che colpì l’Italia causò oltre 2000 morti in più rispetto all’anno precedente. E il cambiamento climatico continuerà ad inasprire il fenomeno, per cui senza le necessarie politiche di adattamento, le morti correlate a questo evento potrebbero aumentare in una scala compresa tra il 150% e il 2000% nei prossimi anni. Ma il caldo estremo è solo uno dei modi in cui il clima causerà decessi: secondo le stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, entro la fine del prossimo secolo il cambiamento climatico provocherà circa 250.000 morti l’anno. Gli effetti della crisi climatica sull’uomo, infatti, non si fermano ai fenomeni visibili, ma portano anche ad un aumento di malattie come malaria e dissenteria e della malnutrizione;
- la specie umana non è di certo l’unica specie la cui sopravvivenza è a rischio: il cambiamento climatico ha già alterato ecosistemi marini, terrestri e fluviali in tutto il mondo. Ha causato perdita di specie, aumento delle malattie, eventi di mortalità di massa in piante e animali, provocando persino le prime vere e proprie estinzioni causate dal clima. Ha rimodellato interi ecosistemi, sono aumentate le aree bruciate dagli incendi e sono diminuiti i servizi ecosistemici fondamentali. I danni e le perdite sono misurabili economicamente per le società umane, c’è stata perdita di vivibilità, sono state alterate pratiche culturali e attività ricreative in tutto il mondo. Gli eventi climatici estremi, in tutti i continenti, generano condizioni che vanno al di là dei limiti di adattabilità di molte specie. Per ogni aggiunta di decimo di grado di riscaldamento globale aumenteranno le minacce e i rischi a specie e ecosistemi degli oceani, delle regioni costiere, delle terre emerse, e questo varrà in particolare per gli hotspot di biodiversità. La trasformazione degli ecosistemi terrestri e oceanici/costieri assieme alla perdita di biodiversità, esacerbata dall’inquinamento, la frammentazione degli habitat e i cambiamenti nell’uso del suolo, minacceranno la vivibilità e la sicurezza alimentare nelle società umane;

- in ragione di tale circostanza, a partire dall'Accordo adottato in esito alla Conferenza di Parigi del 2015 (COP 21) gli sforzi di tutta la Comunità internazionale sono stati tesi alla riduzione delle emissioni climalteranti, anche e soprattutto, attraverso la ridefinizione di politiche energetiche che assicurino non solo il risparmio energetico ma anche la decarbonizzazione nonché una rapida ed efficace transizione da fonti fossili a fonti rinnovabili;
- in tale scenario internazionale si colloca l'azione dell'Unione Europea che ha delineato il quadro strategico necessario per realizzare un sistema energetico a zero emissioni di carbonio;
- nel novembre 2019 il Parlamento ha dichiarato l'emergenza climatica chiedendo alla Commissione di assicurare che tutte le proposte siano in linea con l'obiettivo di limitare il riscaldamento globale al di sotto di 1,5° C e ridurre in modo significativo le emissioni di gas a effetto serra;
- la Commissione europea ha quindi presentato nel dicembre 2019 il cd " Green Deal europeo", la tabella di marcia per raggiungere la neutralità climatica in Europa entro il 2050. attraverso una rapida transizione dal carbone e dai combustibili fossili alle energie rinnovabili, con notevoli benefici per la salute delle persone, in termini di morti premature evitate e miglioramento della salute;
- la road map delineata dalla Commissione prevede quali azioni necessarie:
 - elevare il livello di ambizione degli obiettivi UE in materia di clima;
 - garantire l'approvvigionamento di energia pulita, economica e sicura;
 - attuare una strategia industriale per una economia pulita e circolare;
 - ambire ad una mobilità intelligente e sostenibile,
 - rendere verde la politica agricola;
 - preservare e proteggere la biodiversità;
 - ambire a un inquinamento-zero per un ambiente libero da sostanze tossiche;
 - integrare la sostenibilità in tutte le politiche EU;
- uno degli elementi chiave del "Green Deal Europeo" è anche la Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030. La crisi della biodiversità e la crisi climatica sono, infatti, intrinsecamente legate, in quanto i mutamenti del clima rappresentano una delle cinque cause dirette della perdita di biodiversità. La strategia si propone di proteggere e ripristinare la natura nell'Unione europea attraverso il perseguimento di ambiziosi obiettivi che prevedono l'istituzione di una rete coerente di aree protette, il rafforzamento del quadro giuridico UE in tema di biodiversità, la riduzione del consumo di suolo ed il ripristino dei relativi ecosistemi, il ripristino del buono stato ecologico degli ecosistemi marini e di acqua dolce, il rinverdimento delle zone urbane, l'individuazione di soluzioni "a somma positiva" per la produzione di energia. Pertanto, il raggiungimento degli obiettivi posti dalla predetta Strategia per invertire il trend negativo attuale postula, tra le altre cose, la decarbonizzazione: è, infatti, la stessa strategia che, al punto 2.2.5., stabilisce che per raggiungere la neutralità climatica, così come per assicurare la ripresa dell'Unione dalla crisi Covid-19 e la sua prosperità a lungo termine, è indispensabile decarbonizzare il sistema energetico, in quanto la lotta ai cambiamenti climatici e alla perdita di biodiversità passa, anche ma non in maniera esclusiva, per l'aumento dell'energia rinnovabile proveniente da fonti sostenibili. L'UE, pertanto, darà la preminenza a soluzioni a somma positiva quali l'energia marina, l'eolico in mare che consente anche la rigenerazione degli *stock* ittici, i parchi solari con una copertura del suolo rispettosa della biodiversità, e la bioenergia sostenibile.
- con l'adozione del regolamento (UE) 2021/1119 (noto anche come "Normativa europea sul clima") l'Unione ha sancito nella legislazione l'obiettivo vincolante della neutralità climatica in tutti i settori dell'economia entro il 2050, così da realizzare l'azzeramento delle emissioni nette entro tale data e l'obiettivo di conseguire successivamente emissioni negative. Tale regolamento stabilisce inoltre un obiettivo vincolante dell'Unione di riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030. Sancisce inoltre che il contributo degli assorbimenti netti all'obiettivo climatico dell'Unione per il 2030 debba essere limitato a 225 milioni di tonnellate di CO2 equivalente;
- il Regolamento (UE) 2023/857, che stabilisce gli obblighi degli Stati membri relativi ai rispettivi contributi minimi per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030 ai fini del raggiungimento dell'obiettivo dell'Unione

di ridurre le proprie emissioni di gas a effetto serra del 40% rispetto al 2005 in determinati settori nonché le modalità relative alla determinazione delle assegnazioni annuali di emissioni e alla valutazione dei progressi compiuti dagli Stati membri nell'apporto dei rispettivi contributi minimi, contribuisce all'obiettivo a lungo termine della neutralità climatica dell'Unione al più tardi nel 2050, puntando a conseguire successivamente emissioni negative, favorendo il conseguimento degli obiettivi del regolamento (UE) 2021/1119 ("normativa europea sul clima") e dell'accordo di Parigi;

- in tale direzione vanno annoverati anche il "*Pacchetto Clima-Energia 2030*", che comprende atti legislativi tra cui il Regolamento 2018/1999/UE sulla *governance* dell'Unione dell'Energia (basata principalmente sull'adozione, da parte degli stati membri, dei Piani Nazionali Integrati per l'Energia ed il Clima), il Regolamento 2018/842/UE relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030, così come aggiornato dal citato Regolamento (UE) 2023/857, la Direttiva (UE) 2018/2001 (RED II) sulla promozione dell'uso da energia da fonti rinnovabili che fissa al 32% l'obiettivo per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo dell'Unione nel 2030, la Direttiva (UE) 2018/2002 sull'efficienza energetica;
- nel solco tracciato dall'azione dell'UE si pone, dunque, il Piano Nazionale Integrato per l'Energia ed il Clima (PNIEC) del dicembre 2019, che persegue l'obiettivo generale di accelerare il percorso di decarbonizzazione e favorire l'evoluzione del sistema energetico da un assetto centralizzato verso uno distribuito e basato principalmente su fonti rinnovabili, proponendosi di superare l'obiettivo del 30% di produzione energetica da tali fonti, in linea con l'obiettivo fissato dalla Direttiva RED II;
- in tale contesto, il passaggio alla produzione energetica da fonti rinnovabili, incluso l'impiego dell'idrogeno nel sistema energetico è di fondamentale importanza per realizzare la transizione verso un'economia pienamente decarbonizzata: in particolare, l'idrogeno prodotto da fonti rinnovabili senza emissioni climalteranti può rappresentare un elemento chiave per la transizione energetica, rivestendo un ruolo primario nel processo di decarbonizzazione;
- l'innalzamento degli obiettivi a livello europeo è già stato, in parte, fatto proprio dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), presentato nell'ambito del Dispositivo della Ripresa e Resilienza (RFF) che costituisce il fulcro del programma Next Generation UE che, nell'ambito della Missione 2 "*Rivoluzione verde e transizione ecologica*", prevede, alla componente C2 "*Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile*", investimenti e riforme per incrementare la penetrazione delle rinnovabili in tutti settori, con un focus particolare sulla mobilità sostenibile e sulla decarbonizzazione di alcuni segmenti industriali, includendo l'avvio di soluzioni basate sull'idrogeno e, alla componente C3 "*Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici*" investimenti e riforme per rafforzare l'efficientamento energetico incrementando il livello di efficienza degli edifici, sia pubblici che privati. in particolare, la Missione "*M2C2 Energia Rinnovabile, Idrogeno, Rete e Mobilità Sostenibile*", si prefigge, tra gli obiettivi generali:
 - a) l'incremento della quota di energia prodotta da fonti di energia rinnovabile (FER) nel sistema, in linea con gli obiettivi europei e nazionali di decarbonizzazione;
 - b) la promozione della produzione, distribuzione e degli usi finali dell'idrogeno, in linea con le strategie comunitarie e nazionali.

Premesso altresì che:

- a seguito dell'inasprirsi della crisi energetica, il 18 maggio 2022 la Commissione Europea ha presentato il Piano REPowerEU con l'obiettivo di ridurre la dipendenza dell'UE dai combustibili fossili russi, accelerando la transizione e costruendo un sistema energetico più resiliente. Il piano è stato completato il 20 luglio, con un ulteriore tassello volto a ridurre del 15% la domanda di gas in tutti gli Stati membri (SM) dell'UE ad immagazzinare più gas per l'inverno. Al fine di realizzare il piano REPowerEU, risulta necessario investire oltre 210 miliardi di euro nei prossimi 5 anni. Le risorse provengono in parte dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza che rende disponibili 225 miliardi di euro sotto forma di prestiti e 20 miliardi in forma di sovvenzioni;
- a tal fine gli Stati membri potranno aggiungere un capitolo REPowerEU ai loro PNRR per orientare gli investimenti verso le priorità del citato Piano: la politica di coesione 2021-2027 supporta già la

decarbonizzazione e la transizione verde, investendo 100 miliardi di euro nelle energie rinnovabili, nell'idrogeno e nelle relative infrastrutture. Inoltre, ulteriori 26.9 miliardi dal fondo di coesione (7,5 %) e 7.5 miliardi dalla politica agricola comune 2023-2027 potrebbero essere dedicati ad implementare REPowerEU. E' possibile inoltre sviluppare progetti finanziati dal Fondo Europeo per l'Innovazione e dal Meccanismo per Collegare l'Europa a sostegno delle reti transeuropee dell'energia. In tal senso gli Stati membri e gli enti locali e regionali hanno un ruolo primario nell'incoraggiare cittadini e imprese a ridurre il consumo di energia per il riscaldamento ed il raffreddamento delle abitazioni e del settore dei servizi e ridurre il consumo del petrolio per i trasporti (in particolare aereo e stradale): gli stati possono proporre misure di sostegno come aliquote IVA ridotte sui sistemi di riscaldamento efficienti, per l'isolamento degli edifici e prodotti efficienti sotto il profilo energetico, supporto allo sviluppo delle energie rinnovabili;

- la Commissione propone di incrementare l'obiettivo 2030 dell'UE per le energie rinnovabili dall'attuale 40% al 45%: il piano REPowerEU porterebbe la capacità complessiva di produzione di energia rinnovabile a 1236 GW entro il 2030. La nuova EU Solar Strategy punta all'ampia diffusione dei tetti fotovoltaici che permetterebbero di soddisfare almeno il 25% della domanda di energia di tutta l'Unione. La CE propone di introdurre l'obbligo di installare i pannelli solari su tutti i nuovi edifici commerciali e pubblici con un'area superiore ai 250 metri quadrati entro il 2026. Dall'anno successivo l'obbligo scatterà anche per gli edifici già esistenti. Tutti i nuovi edifici residenziali, invece, dovranno avere i tetti solari a partire dal 2029;
- il 27 febbraio 2023 la CE ha presentato anche il *Green Deal Industrial Plan*, il nuovo piano industriale europeo finalizzato a raggiungere la neutralità climatica: quattro sono i pilastri che lo compongono, con una particolare attenzione alla semplificazione normativa, all'accesso più rapido ai finanziamenti, alla coltivazione di competenze per la transizione energetica ed alla libera concorrenza sul mercato unico europeo. Il Piano conferma la volontà di sostenere la crescita di un'industria europea attenta all'adozione di tecnologie a ridotto impatto ambientale ed all'efficientamento delle proprie attività per contribuire al raggiungimento della neutralità climatica al 2050;
- le Politiche dell'Unione, quindi, sono indirizzate a perseguire l'obiettivo generale di accelerare il percorso di decarbonizzazione e favorire l'evoluzione del sistema energetico basato principalmente su fonti rinnovabili in merito agli obiettivi climatici;
- la Missione "*M2C2 Energia Rinnovabile, Idrogeno, Rete e Mobilità Sostenibile*", prevede interventi mirati ad incrementare la quota energetica prodotta da FER nel sistema, in linea con gli obiettivi europei e nazionali di decarbonizzazione: la misura favorisce anche il potenziamento delle infrastrutture di rete per accogliere l'aumento di produzione da FER e aumentarne la resilienza a fenomeni climatici estremi, oltre alla promozione della produzione, distribuzione e degli usi finali dell'idrogeno, in linea con le strategie comunitarie e nazionali;
- dal quadro descritto emerge in maniera inequivoca come il settore energetico abbia assunto un'importanza cruciale nelle Politiche dell'Unione; emerge, altresì, nell'immediato, l'esigenza di investire nella ricerca di un nuovo e più avanzato equilibrio tra la tutela dell'ambiente e la diffusione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per tracciare un nuovo percorso che coniughi più efficacemente ambiente e sviluppo;
- in tale mutato contesto, il ruolo delle Regioni è strategico non solo per l'attività volta al rilascio delle autorizzazioni, ma anche in virtù dell'obbligo di definire atti di programmazione locale: alla luce della strategicità rivestita dal tema dell'incremento dell'uso delle fonti rinnovabili, sebbene la Regione Puglia ricopra già un ruolo primario a livello nazionale nell'ambito dello sviluppo delle FER come si è precedentemente accennato, si intende comunque rafforzarne l'azione mediante l'adozione di misure di accelerazione dei procedimenti a vario titolo necessari ad autorizzare detti impianti, alla luce delle ulteriori proposte di semplificazione delle procedure approvate con la citata legge 41/2023 nonché del volume abnorme di iniziative presentate da parte di soggetti privati in tale settore.

Considerato che:

- il contesto internazionale determinato dal conflitto russo-ucraino e dagli effetti della pandemia di COVID-19 ha, peraltro, provocato un'impennata dei prezzi dell'energia in prima battuta in tutti i paesi dell'UE ed

una instabilità a tutt'oggi, evidenziando in tal modo la necessità di accelerare l'efficienza energetica ed aumentare l'uso delle energie rinnovabili nell'Unione;

- al fine di conseguire, nel lungo termine, un sistema energetico indipendente dai paesi terzi, l'Unione Europea dovrebbe concentrarsi sull'accelerazione della transizione verde e sulla garanzia di una politica energetica di riduzione delle emissioni che limiti la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili e definisca prezzi equi ed accessibili per i cittadini e le imprese dell'Unione in tutti i settori dell'economia;
- in tale mutato scenario internazionale, si colloca il Regolamento (UE) 2022/2577 del 22 dicembre 2022 di istituzione del quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, che stabilisce norme temporanee di carattere emergenziale, applicabili per diciotto mesi a decorrere dalla sua entrata in vigore, tese ad accelerare le procedure autorizzative in materia di FER, con particolare attenzione a tecnologie per le energie rinnovabili o tipi di progetti specifici in grado di accelerare in tempi rapidi il ritmo di diffusione delle energie rinnovabili nell'Unione. Il citato Regolamento prevede all'art. 3 che siano considerati d'interesse pubblico prevalente *"la pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la loro connessione alla rete, la rete stessa, gli impianti di stoccaggio"* e che, nell'ambito delle procedure di pianificazione ed autorizzazione, al momento della ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi, sia accordata priorità alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché allo sviluppo della relativa infrastruttura di rete, quanto meno per i progetti riconosciuti come d'interesse pubblico prevalente;
- anche il legislatore nazionale è intensamente intervenuto normativamente al fine di semplificare ed accelerare le procedure autorizzatorie preordinate alla realizzazione all'esercizio degli impianti alimentati da FER;
- a questo riguardo, con proprie leggi in materia energetica, anche la Regione Puglia ha provveduto a condividere il mutato scenario normativo dispiegatosi a livello internazionale e nazionale, approvando diverse leggi nella materia *de qua*: ed infatti, con le leggi regionali 25 luglio 2019, n. 34 e 9 agosto 2019, n. 42 e 9 agosto 2019, n. 45 (tutte anche recentemente emendate a fronte delle sopravvenute normative nazionali), relative rispettivamente alla promozione dell'idrogeno, all'istituzione del reddito energetico ed alla promozione dell'istituzione delle comunità energetiche che hanno segnato la strada della decarbonizzazione attraverso l'autoproduzione di energia in forma di comunità energetiche o con il sostegno al reddito energetico, così come la promozione della sperimentazione dell'idrogeno;
- in tale contesto, peraltro, a seguito dell'Accordo di Parigi del dicembre 2015 sottoscritto da 196 Governi, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha organizzato la Conferenza Globale su Salute e Clima, che si è articolata in due distinti eventi svoltisi l'uno a Marrakesh nel 2016 (COP22) e l'altro a Bonn nel 2017 (COP23), nell'ambito dei quali il Presidente della Regione Puglia ha altresì portato ai massimi livelli internazionali il progetto pugliese di decarbonizzazione dell'ILVA, mettendo in campo un processo di tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente, nonché di salute e sicurezza dello stabilimento industriale;
- la Regione Puglia è, infatti, entrata a far parte nel mese di maggio 2018 delle regioni europee che contrastano l'utilizzo del carbone: in particolare, le azioni di politica ambientale che la Regione Puglia ha inteso proporre con riferimento agli impianti industriali altamente impattanti sono risultate coerenti con la strategia europea delineata con l'Accordo di Parigi (cd. COP21) e con le risoluzioni assunte all'esito delle Conferenze di Marrakesh 2016 (COP22) e Bonn (COP23), nonché con le azioni amministrative che lo stesso governo italiano ha inteso attuare al fine di conformarsi ai predetti Accordi ed ai relativi impegni assunti;
- in tale contesto si inserisce la *"Proposta Piano per Taranto. Riconversione Stabilimento ILVA di Taranto"*, formulata al Governo italiano dell'epoca dal Presidente della Regione Puglia con nota prot. 0003900 del 18 giugno 2018, con cui è stato proposto un piano di produzione dell'acciaio in maniera pulita per rispettare gli obiettivi di sostenibilità ambientale pianificati a livello internazionale. Tale proposta tecnica, ancorché non recepita in documenti ufficiali da parte del Governo *illo tempore* insediato (né da quelli che si sono succeduti) ed a cui non ha fatto neanche seguito la proposizione da parte di Arcelor Mittal di un nuovo piano industriale che contempli l'aumento della produzione di acciaio da 3 ad 8 tonnellate con tre altoforni (tra cui la riaccensione dell'altoforno 5), né un nuovo accordo sindacale ed un nuovo provvedimento

di Autorizzazione Integrata Ambientale (è tutt'ora infatti in corso presso il Ministero dell'Ambiente il procedimento di riesame con valenza di rinnovo del provvedimento di AIA con una capacità di produzione di acciaio con ciclo integrale pari a 8 tonnellate/annue), rappresenta ancor oggi un utile documento/guida finalizzato a perseguire l'intento di tutti i Governi che si sono alternati alla guida del Paese di garantire la tutela dell'ambiente con la altrettanta la conservazione dei livelli occupazionali;

- a tutto quanto sopra descritto ha fatto seguito, a livello nazionale, l'art. 24 del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito nella Legge 17 novembre 2022, n. 175 (pubblicata in G.U. n. 269 del 17 novembre 2022) recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”* (cd. Decreto aiuti-ter), che ha dato attuazione a quanto previsto dal PNRR per l'introduzione dell'idrogeno nel ciclo industriale dei settori *‘hard to abate’*;
- il Parlamento è intervenuto direttamente – integrandolo – sull'articolo 1 comma 1-quater del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, in cui si autorizzava Invitalia *“alla costituzione di una società, allo scopo della conduzione delle analisi di fattibilità, sotto il profilo industriale, ambientale, economico e finanziario, finalizzate alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del preridotto – direct reduced iron”* presso il polo siderurgico di Taranto, mettendo sul piatto risorse ingenti (nell'ordine del miliardo di euro) al fine di realizzare un impianto di DRI (*Direct Reduced Iron*), o preridotto, alimentato appunto ad idrogeno, individuando la società costituita da Invitalia - *in conseguenza del decreto del 2019 - come soggetto attuatore non più soltanto degli studi propedeutici all'impianto di DRI alimentato ad H2, ma anche della sua effettiva realizzazione, dotandola di risorse pari ad 1 miliardo di euro*;
- l'impianto del preridotto dovrà essere alimentato da idrogeno verde, per cui DRI d'Italia Spa, *start up* nata per studiare la fattibilità di impianti di produzione di *Direct Reduced Iron*, ha aperto i confronti con i fornitori di materie prime, gas naturale ed idrogeno. In questo senso rileva l'iniziativa di cui al progetto *“Puglia Green Hydrogen Valley”* che prevede la realizzazione di almeno tre poli di produzione dell'idrogeno in Regione Puglia: in ciascun polo l'idrogeno dovrà essere alimentato da impianti FER presenti sul territorio regionale di adeguata capacità e potenza ed asserviti a tale produzione, proporzionate ai consumi energetici dei grossi plessi di industria pesante e ad elevato impatto ambientale in Puglia, rientranti nel già richiamato settore *hard to abate*.

Rilevato che:

- a mente dell'art. 18 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, (convertito nella Legge 29 luglio 2021, n. 108) che novella l'art. 7-bis del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i, gli impianti e le infrastrutture necessarie e le opere connesse alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel PNRR ed orientati al raggiungimento degli obiettivi fissati nel PNIEC, come individuati nell'allegato I-bis del medesimo DL, costituiscono *interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti*;
- ne discende l'applicabilità a tali fattispecie del contenuto dispositivo della legge regionale n. 28/2022 in tema di incentivazione alla transizione energetica, stante la previsione recata dall'art. 2-bis della medesima che così recita: *“Le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale di cui al precedente comma della presente legge, individuate e definite nel corso dell'iter autorizzativo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e successive modifiche ed integrazioni, costituiscono un elemento necessario di valutazione ai fini della verifica dell'intervento con gli obiettivi di qualità di cui all'articolo 37 delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano paesaggistico territoriale regionale vigente, anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in deroga prevista dall'articolo 95 delle medesime NTA, qualora ne ricorrano i presupposti.”*

Rilevato altresì che:

- come sopra dettagliatamente descritto, il quadro normativo in materia ambientale in Puglia è oggi tra i

più innovativi in Italia e in Europa: il governo regionale è stato un precursore della legislazione nazionale introducendo, negli anni, politiche innovative che hanno fortemente promosso lo sviluppo delle FER e l'efficientamento energetico a livello edilizio e industriale;

- più di recente, con DGR 21 marzo 2022, n. 393 la Giunta Regionale, sulla scorta di una analisi statistica avente ad oggetto gli effetti dell'aumento dei costi di energia e materiali, oltre a promuovere l'utilizzo di fonti rinnovabili e lo stoccaggio a lungo termine di risorse energetiche, e ritenendo che gli interventi statali non sarebbero stati sufficienti a compensare l'aggravio di spesa cui soggiacciono le imprese pugliesi ma ha ritenuto necessario implementare misure che possano moderare i consumi energetici e, dall'altro, diminuire il ricorso al mercato, ha deliberato di dare mandato alle strutture competenti di predisporre apposite misure finalizzate a contrastare il caro bollette a tutela dei consumatori di energia elettrica e di gas, secondo le seguenti linee di indirizzo:
 - o garantire la strutturazione su lungo periodo e favorendo gli interventi strutturali per incentivare l'utilizzo di fonti rinnovabili;
 - o implementare azioni volte ad incrementare la quota di copertura dei consumi attraverso l'impiego di fonti rinnovabili;
 - o armonizzare le suddette misure al fine di renderle accessibili alla più ampia platea di fruitori con l'obiettivo di contrastare l'insorgere di potenziali situazioni di emergenza e favorire la realizzazione ed il completamento anche attraverso forme di integrazione delle misure finanziate dal PNRR;
- in attuazione delle disposizioni della legge regionale n. 34/2019, la Strategia Idrogeno di cui alla DGR del 5 dicembre 2022, n. 1799 così come formulata, pone inoltre al centro la politica regionale di decarbonizzazione e l'obiettivo di integrare la catena del valore dell'idrogeno e creare una filiera pugliese in grado di costituire una *best practice* esportabile, esaltando il protagonismo del territorio, anche attraverso un articolato presidio permanente di *governance* ed un modello di coinvolgimento territoriale a rete, per uno sviluppo consapevole del vettore idrogeno in tutte le sue potenzialità.

Considerato ancora che:

- le condizioni orografiche, di irraggiamento solare e di ventosità particolarmente favorevoli del territorio della Regione Puglia, hanno costituito negli anni un volano affinché molti investitori (nazionali ed internazionali) scegliessero il territorio regionale quale territorio ideale per realizzare impianti alimentati da fonti rinnovabili;
- il territorio pugliese garantisce tra i più alti livelli di irraggiamento per i sistemi solari in Italia, nonché un'alta producibilità della tecnologia eolica e per questo motivo, insieme ad altre regioni in Italia, risulta, a inizio 2022, risulta tra le prime sia per produzione elettrica che per le richieste di autorizzazioni per nuovi impianti fotovoltaici ed eolici di grandi dimensioni;
- a partire dal 15 agosto 2009 (data di entrata in vigore delle legge n. 99/2009 che ha consolidato l'impianto normativo per la costruzione degli impianti eolici *off-shore*¹), si è altresì affastellato (specie negli ultimi 2 anni) un copioso numero di istanze tese alla realizzazione di impianti eolici al largo delle coste pugliesi, rispetto ai quali consta che siano a tutt'oggi in corso le propedeutiche fasi della procedura ambientale presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e, presso le varie Capitanerie di Porto pugliesi, i sub-procedimenti volti al rilascio delle correlate concessioni demaniali marittime;
- rispetto a tali tipologie di impianti FER, ad onta della estromissione anche co-decisoria delle Regioni dall'alveo dei complessi procedimenti amministrativi che li riguardano, la Regione Puglia manifesta il più

¹ La realizzazione di parchi eolici *off-shore* è infatti da sempre assoggettata ad un iter autorizzatorio complesso, efficacemente descritto dalla giurisprudenza come un "procedimento di procedimenti" scandito [...] da sub-procedimenti autonomi, di volta in volta finalizzati all'esame degli aspetti ambientali, di quelli propri del demanio marittimo ed infine di quelli connessi alla produzione dell'energia elettrica. Alla attualità il provvedimento di autorizzazione unica è rilasciato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, di concerto con il Ministero delle imprese e del Made in Italy e con il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, mentre il provvedimento di VIA è rilasciato dal Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministero della Cultura, a mente dell'attuale quadro normativo vigente (plurime volte modificato a seguito di interventi modificativi che hanno accentrato a livello nazionale tutte le competenze, prima del 2009 anche parzialmente devolute alle Regioni).

ampio e concorde interesse alla loro realizzazione (pur con tutti i necessari accorgimenti e prescrizioni, specie per le parti dell'impianto *on-shore*), sia in quanto potenzialmente produttive di ingentissime quantità di energia elettrica che sarebbero in grado di produrre (notoriamente le *wind farm* costruite lontano dalla costa possono sfruttare correnti più forti di quelle che si registrano sulla terraferma, producendo un quantitativo maggiore di elettricità), sia al fine di disinnescare i conflitti socio-ambientali altrimenti inevitabili e "disincentivare" gli operatori del settore alla coltivazione di domande tese alla realizzazione di impianti eolici *on-shore*, notoriamente più impattanti rispetto a quelli posti al largo delle coste;

- a fronte di tali condizioni, la Regione Puglia risulta attualmente *leader* in Italia per produzione da energia fotovoltaica e da energia eolica nonché prima regione italiana per esportazioni di energia elettrica in Italia (oltre il 40% della propria produzione di energia elettrica è esportata) ed intende mantenere questa posizione strategica avendo sviluppato una propria vocazione alla produzione di energia elettrica;
- il fenomeno insediativo in passato ha raggiunto dimensioni considerevoli e, ad oggi, prospetta una ulteriore crescita a seguito del rinnovato indirizzo euro-unitario sulla produzione di energia da FER (*on-shore* ed *off-shore*¹, come si è poc'anzi accennato) e della approvazione del PNRR, sebbene rallentato dalla complessità degli iter autorizzativi dovuta, tra l'altro, alla complessità del quadro normativo ed alla pluralità dei livelli di governo coinvolti, delle competenze tecniche ed amministrative necessarie per le relative istruttorie, nonché agli eterogenei aspetti inerenti alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);
- a fronte delle esternalità negative rinvenienti dalla concentrazione di attività ed impianti variamente dislocati sul territorio regionale, nel solco delle disposizioni della legge nazionale 239 agosto 2004, n. 239 (cd. Legge Marzano) e di quanto disposto dall'allegato 2 delle Linee Guida approvate con DM del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010, la Regione Puglia ha legiferato approvando la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 (Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica) disciplinando le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale in ambito energetico;
- tale disposizione normativa si è resa necessaria al fine di contenere e compensare gli impatti e le esternalità derivanti dall'utilizzo del territorio regionale pugliese a fronte del considerevole contributo energetico reso dalla Puglia al sistema Paese, veicolato attraverso le infrastrutture ivi insediate (si pensi al Gasdotto ed all'Interconnessione TAP, alla centrale termoelettrica presente a Brindisi in loc. Cerano ed innumerevoli altre), motivo per cui la Puglia necessita di essere messa nelle condizioni di contribuire a dare concreto avvio alle politiche di decarbonizzazione che riducano l'impronta di carbonio ed anche quella sanitaria che determinano la conduzione economica degli assetti produttivi e strategici per il paese.

Dato atto infine che:

- l'art. 17 del già citato D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 108/2021, ha aggiunto all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in tema di Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS di competenza statale, la previsione secondo cui la Commissione di cui al comma 1 del citato articolo, nonché la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ai sensi del successivo comma 2-bis, nella trattazione dei procedimenti di rispettiva competenza "*danno precedenza ai progetti aventi un comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa superiore a quindici unità di personale, nonché ai progetti cui si correlano scadenze non superiori a dodici mesi, fissate con termine perentorio dalla legge o comunque da enti terzi, e ai progetti relativi ad impianti già autorizzati la cui autorizzazione scade entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza*";
- in attuazione delle previsioni del DM 10 settembre 2010, con D.G.R. 28 dicembre 2010, n. 3029 la Regione Puglia ha approvato la "*Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrico*", stabilendo in particolare all'art. 3.4 che "*Il procedimento viene avviato sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze di autorizzazione, distinto per tipologia di fonte e, nel caso di fotovoltaico, distinguendo quello da insediarsi in area agricola da quello in aree diverse e tenendo conto della data in cui queste sono considerate procedibili ai sensi della normativa nazionale e regionale di riferimento*";

- detta previsione regolamentare contiene *in nuce* la possibilità di prevedere delle differenziazioni in punto di priorità istruttoria, assunta sulla scorta della tipologia di fonte presa in considerazione nonché sulla base della diversa procedibilità acquisita da ciascuna specifica domanda, al netto di ulteriori adeguamenti ed aggiornamenti che si renderanno necessari, al fine di recepire compiutamente le accelerazioni da accordare alle istanze di VIA finalizzate agli obiettivi del PNIEC e del PNRR nonché del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), del Piano RepowerEU e di altri analoghi programmi dell'Unione Europea ed in linea con gli obiettivi europei e nazionali di decarbonizzazione aventi ad oggetto gli impianti elencati al punto 1 dell'Allegato 1-bis del D.L. n. 77/2021 riconducibili alla "*Dimensione della decarbonizzazione*", nonché dei target e milestone della Missione 2 del PNRR per la transizione verde ed ecologica, in analogia a quanto stabilito dal legislatore nazionale.

Per tutto quanto sopra esposto, premesso e rappresentato, emerge la strategicità rivestita dal tema dell'incremento della produzione e dell'uso delle fonti rinnovabili. Tuttavia, la stretta interconnessione tra le politiche energetiche e la necessità di assicurare e garantire una armonica coesistenza degli insediamenti FER con la tutela del paesaggio e dell'ambiente, impone che l'azione amministrativa regionale effettui un temperamento tra interessi potenzialmente confliggenti e che tale bilanciamento, in linea con la *ratio* della legislazione unionale e nazionale, tenga in doverosa considerazione l'ineludibile esigenza di consentire ed accelerare il complesso processo di transizione energetica, anche e soprattutto nell'ottica di contrastare i cambiamenti climatici già in atto.

Per tali ragioni, si ritiene necessario che la Giunta Regionale con la presente Deliberazione:

- a) *esprima ed adotti*, nei termini sopra esposti e nelle more dell'approvazione della proposta di aggiornamento del PEAR, il proprio indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto sin da subito nei provvedimenti amministrativi di competenza regionale nonché in quelli endoprocedimentali regionali in seno alle procedure statali, anche di intesa e/o valutativi, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti FER, ivi inclusi i pareri regionali (allorquando previsti dalla normativa vigente) per la realizzazione di centrali eoliche *off-shore*;
- b) *dia mandato* ai competenti uffici affinché i pareri ed i titoli autorizzatori in materia ambientale e paesaggistica afferenti ad interventi per la produzione di energia da fonti rinnovabili ed interventi connessi, inclusi gli impianti eolici *off-shore*, effettuino un bilanciamento tra l'interesse alla tutela dell'ambiente, del paesaggio e dello sviluppo del territorio e l'interesse all'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, conformemente agli orientamenti ed agli obiettivi imposti dalla normativa eurounitaria ed alle previsioni recate dagli strumenti di programmazione nazionale;
- c) *ritenga* che la decarbonizzazione della produzione di acciaio nel polo siderurgico di Taranto con conseguente riduzione delle fonti inquinanti, attraverso la transizione verso i forni elettrici e idrogeno verde, nonché la riconversione della forza lavoro e dell'indotto locale attraverso la leva dei fondi europei, costituisca un obiettivo strategico perseguibile anche attraverso un aumento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili mediante il rilascio dei titoli autorizzativi necessari a riguardare i su descritti obiettivi stabiliti a livello unionale e nazionale;
- d) *dia mandato* alla Sezione Transizione Energetica, quale struttura competente *ratione materiae*, di dichiarare in sede di conferenza dei servizi indetta ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 e smi o dell'art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 e smi, la pubblica utilità, l'indifferibilità e l'urgenza dei progetti e degli interventi strategici per la transizione energetica del Paese rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 7-bis del d.lgs. n. 152/2006 e smi, ove ed in quanto inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e necessari al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC) nonché nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), nel Piano RepowerEU ed in altri analoghi programmi dell'Unione Europea, ivi ricompresi gli impianti di produzione di idrogeno "verde" funzionali alle strategie regionali di decarbonizzazione, nonché ai cicli produttivi *hard to abate* ed a quelli funzionali alle *Hydrogen Valley*;
- e) *ritenga integrato* l'art. 3.4 della D.G.R. 28 dicembre 2010, n. 3029, con la previsione del riconoscimento

di una priorità istruttoria ai procedimenti che convergono sugli obiettivi del PNRR, in linea con gli obiettivi euro-unitari e nazionali di decarbonizzazione ed aventi ad oggetto gli impianti elencati al punto 1 dell'Allegato 1-bis del d.lgs. n. 152/2006 e smi, così come introdotto dal D.L. n. 77/2021 riconducibili alla "Dimensione della decarbonizzazione", fermo restando il rispetto dei termini procedurali imposti per legge in riferimento alle istanze di PAUR;

- f) *dia mandato* alla Direttrice del Dipartimento Sviluppo Economico di costituire, di intesa con i Direttori dei Dipartimenti coinvolti nell'iter autorizzativo, con proprio atto, un apposito gruppo di lavoro trasversale (interdipartimentale) costituito da funzionari con differenti profili, che avrà il compito di provvedere all'istruttoria dei procedimenti autorizzativi aventi ad oggetto le istanze di impianti FER correlate ad impianti alimentati ad idrogeno;
- g) *ritenga* di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee che saranno definite dalla Regione, nei termini di cui all'art. 20 co.4 d.lgs. n. 199/2021 e smi;
- h) *ribadisca* la rilevanza e l'essenzialità delle misure di compensazione e di riequilibrio ambientale (nei termini previsti dalla normativa statale vigente e da quella regionale) che la Regione può apporre sia nei propri provvedimenti amministrativi sia come prescrizioni vincolanti nei provvedimenti di intesa forte ed in quelli endoprocedimentali regionali;
- i) *dia mandato* ai competenti uffici, ciascuno per quanto di competenza, di effettuare il monitoraggio periodico degli strumenti regionali vigenti, ivi inclusi gli strumenti di pianificazione, al fine delle successive determinazioni da parte della Giunta Regionale eventualmente necessarie all'adeguamento dei predetti strumenti al mutato quadro normativo unionale e nazionale.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal d.lgs. n. 196/2003 e smi ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del suddetto Regolamento UE.

VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 322 del 07/03/2022.

L'impatto di genere stimato è:

- diretto
- indiretto
- neutro

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA

L'Assessore allo Sviluppo Economico relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera a) della legge regionale n. 7/1997 e smi, propone alla Giunta:

1. **di approvare** le premesse che si intendono integralmente richiamate e trascritte.
2. **Di esprimere ed adottare**, nei termini sopra esposti e nelle more dell'approvazione della proposta

di aggiornamento del PEAR, l'indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto nei provvedimenti amministrativi di competenza regionale, nonché in quelli endoprocedimentali regionali in seno alle procedure statali, anche di intesa e/o valutativi, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti FER, ivi inclusi i pareri regionali (allorquando previsti dalla normativa vigente) per la realizzazione di centrali eoliche *off-shore*.

3. **Di dare mandato** ai competenti uffici affinché i pareri ed i titoli autorizzatori in materia ambientale e paesaggistica afferenti ad interventi per la produzione di energia da fonti rinnovabili ed interventi connessi, inclusi gli impianti eolici *off-shore*, effettuino un bilanciamento tra l'interesse alla tutela dell'ambiente, del paesaggio e dello sviluppo del territorio e l'interesse all'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, conformemente agli orientamenti ed agli obiettivi imposti dalla normativa eurounitaria ed alle previsioni recate dagli strumenti di programmazione nazionale.
4. **Di ritenere** che la decarbonizzazione della produzione di acciaio nel polo siderurgico di Taranto, con conseguente riduzione delle fonti inquinanti attraverso la transizione verso i forni elettrici e idrogeno verde, nonché la riconversione della forza lavoro e dell'indotto locale attraverso la leva dei fondi europei, costituisca un obiettivo strategico perseguibile anche attraverso un aumento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili mediante il rilascio dei titoli autorizzativi necessari a traguardare i su descritti obiettivi stabiliti a livello unionale e nazionale.
5. **Di dare mandato** alla Sezione Transizione Energetica, quale struttura competente *ratione materiae*, di dichiarare in sede di conferenza dei servizi indetta ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 e smi o dell'art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 e smi, la pubblica utilità, l'indifferibilità e l'urgenza dei progetti e degli interventi strategici per la transizione energetica del Paese rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 7-bis del d.lgs. n. 152/2006 e smi, ove ed in quanto inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e necessari al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC) nonché nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), nel Piano RepowerEU ed in altri analoghi programmi dell'Unione Europea, ivi ricompresi gli impianti di produzione di idrogeno "verde" funzionali alle strategie regionali di decarbonizzazione, nonché ai cicli produttivi *hard to abate* ed a quelli funzionali alle *Hydrogen Valley*.
6. **Di ritenere integrato** l'art. 3.4 della D.G.R. 28 dicembre 2010, n. 3029, con la previsione del riconoscimento di una priorità istruttoria ai procedimenti che convergono sugli obiettivi del PNRR, in linea con gli obiettivi euro-unitari e nazionali di decarbonizzazione ed aventi ad oggetto gli impianti elencati al punto 1 dell'Allegato 1-bis del d.lgs. n. 152/2006 e smi, così come introdotto dal D.L. n. 77/2021 riconducibili alla "*Dimensione della decarbonizzazione*", fermo restando il rispetto dei termini procedimentali imposti per legge in riferimento alle istanze di PAUR.
7. **Di dare mandato** alla Direttrice del Dipartimento Sviluppo Economico di costituire, di intesa con i Direttori dei Dipartimenti coinvolti nell'iter autorizzativo, con proprio atto, un apposito gruppo di lavoro trasversale (interdipartimentale) costituito da funzionari con differenti profili, che avrà il compito di provvedere all'istruttoria dei procedimenti autorizzativi aventi ad oggetto le istanze di impianti FER correlate ad impianti alimentati ad idrogeno.
8. **Di stabilire** la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20 co.4 D Lgs 199/2021.
9. **Di ribadire** la rilevanza e l'essenzialità delle misure di compensazione e di riequilibrio ambientale (nei termini previsti dalla normativa statale vigente e da quella regionale) che la Regione può apporre sia nei propri provvedimenti amministrativi sia come prescrizioni vincolanti nei provvedimenti di intesa forte ed in quelli endoprocedimentali regionali.
10. **Di dare mandato** ai competenti uffici, ciascuno per quanto di competenza, di effettuare il monitoraggio periodico degli strumenti regionali vigenti, ivi inclusi gli strumenti di pianificazione, al fine delle successive determinazioni da parte della Giunta Regionale eventualmente necessarie all'adeguamento dei predetti strumenti al mutato quadro normativo unionale e nazionale.

11. **Di trasmettere** la presente deliberazione a cura del Dipartimento Sviluppo Economico, a tutte le strutture regionali coinvolte nei processi autorizzativi, incluse le Amministrazioni provinciali a cui sono state delegate le funzioni amministrative in materia di valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge regionale n. 17/2007 ed ai sensi della legge regionale n. 26/2022.
12. **Di pubblicare** il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nonché sul sito istituzionale www.regione.puglia.it – Amministrazione Trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti della Giunta Regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Le funzionarie P.O.

Giorgia Barbieri

Monica Bevere

Stella Serrati

La Direttrice del Dipartimento Sviluppo economico

Gianna Elisa Berlingiero

Il Direttore del Dipartimento Ambiente, paesaggio e qualità urbana

Paolo Francesco Garofoli

Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale

Gianluca Nardone

Il Presidente della Regione Puglia in qualità di Assessore con delega al Paesaggio

Michele Emiliano

L'Assessore alle Sviluppo Economico

Alessandro Delli Noci

L'Assessora all'Ambiente

Anna Grazia Maraschio

L'Assessore all'Agricoltura

Donato Pentassuglia

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore allo Sviluppo economico Alessandro Delli Noci;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. **di approvare** le premesse che si intendono integralmente richiamate e trascritte.

2. **Di esprimere ed adottare**, nei termini sopra esposti e nelle more dell'approvazione della proposta di aggiornamento del PEAR, l'indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto nei provvedimenti amministrativi di competenza regionale, nonché in quelli endoprocedimentali regionali in seno alle procedure statali, anche di intesa e/o valutativi, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti FER, ivi inclusi i pareri regionali (allorquando previsti dalla normativa vigente) per la realizzazione di centrali eoliche *off-shore*.
3. **Di dare mandato** ai competenti uffici affinché i pareri ed i titoli autorizzatori in materia ambientale e paesaggistica afferenti ad interventi per la produzione di energia da fonti rinnovabili ed interventi connessi, inclusi gli impianti eolici *off-shore*, effettuino un bilanciamento tra l'interesse alla tutela dell'ambiente, del paesaggio e dello sviluppo del territorio e l'interesse all'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, conformemente agli orientamenti ed agli obiettivi imposti dalla normativa eurounitaria ed alle previsioni recate dagli strumenti di programmazione nazionale.
4. **Di ritenere** che la decarbonizzazione della produzione di acciaio nel polo siderurgico di Taranto, con conseguente riduzione delle fonti inquinanti attraverso la transizione verso i forni elettrici e idrogeno verde, nonché la riconversione della forza lavoro e dell'indotto locale attraverso la leva dei fondi europei, costituisca un obiettivo strategico perseguibile anche attraverso un aumento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili mediante il rilascio dei titoli autorizzativi necessari a traguardare i su descritti obiettivi stabiliti a livello unionale e nazionale.
5. **Di dare mandato** alla Sezione Transizione Energetica, quale struttura competente *ratione materiae*, di dichiarare in sede di conferenza dei servizi indetta ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 e smi o dell'art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 e smi, la pubblica utilità, l'indifferibilità e l'urgenza dei progetti e degli interventi strategici per la transizione energetica del Paese rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 7-bis del d.lgs. n. 152/2006 e smi, ove ed in quanto inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e necessari al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC) nonché nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), nel Piano RepowerEU ed in altri analoghi programmi dell'Unione Europea, ivi ricompresi gli impianti di produzione di idrogeno "verde" funzionali alle strategie regionali di decarbonizzazione, nonché ai cicli produttivi *hard to abate* ed a quelli funzionali alle *Hydrogen Valley*.
6. **Di ritenere integrato** l'art. 3.4 della D.G.R. 28 dicembre 2010, n. 3029, con la previsione del riconoscimento di una priorità istruttoria ai procedimenti che convergono sugli obiettivi del PNRR, in linea con gli obiettivi euro-unitari e nazionali di decarbonizzazione ed aventi ad oggetto gli impianti elencati al punto 1 dell'Allegato 1-bis del d.lgs. n. 152/2006 e smi, così come introdotto dal D.L. n. 77/2021 riconducibili alla "*Dimensione della decarbonizzazione*" fermo restando il rispetto dei termini procedimentali imposti per legge in riferimento alle istanze di PAUR.
7. **Di dare mandato** alla Direttrice del Dipartimento Sviluppo Economico di costituire, di intesa con i Direttori dei Dipartimenti coinvolti nell'iter autorizzativo, con proprio atto, un apposito gruppo di lavoro trasversale (interdipartimentale) costituito da funzionari con differenti profili, che avrà il compito di provvedere all'istruttoria dei procedimenti autorizzativi aventi ad oggetto le istanze di impianti FER correlate ad impianti alimentati ad idrogeno.
8. **Di stabilire** la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20 co. 4 D. Lgs. n. 199/2021.
9. **Di ribadire** la rilevanza e l'essenzialità delle misure di compensazione e di riequilibrio ambientale (nei termini previsti dalla normativa statale vigente e da quella regionale) che la Regione può apporre sia nei propri provvedimenti amministrativi sia come prescrizioni vincolanti nei provvedimenti di intesa forte ed in quelli endoprocedimentali regionali.
10. **Di dare mandato** ai competenti uffici, ciascuno per quanto di competenza, di effettuare il monitoraggio periodico degli strumenti regionali vigenti, ivi inclusi gli strumenti di pianificazione, al fine delle successive determinazioni da parte della Giunta Regionale eventualmente necessarie

all'adeguamento dei predetti strumenti al mutato quadro normativo unionale e nazionale.

11. **Di trasmettere** la presente deliberazione a cura del Dipartimento Sviluppo Economico, a tutte le strutture regionali coinvolte nei processi autorizzativi, incluse le Amministrazioni provinciali a cui sono state delegate le funzioni amministrative in materia di valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge regionale n. 17/2007 ed ai sensi della legge regionale n. 26/2022.
12. **Di pubblicare** il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nonché sul sito istituzionale www.regione.puglia.it – Amministrazione Trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti della Giunta Regionale.

Il Segretario

ANNA LOBOSCO

Il Presidente

MICHELE EMILIANO